  
SENTENZA N°  
N° 46582/02 R.G.

Sent. 10458/05  
Rep. 8378/05

  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile di Milano sezione IV

In composizione monocratica Dr.ssa Maria Paola Varani

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile promossa da

  
 rappresentati e difesi per  
delega in atti dagli avv.ti  presso lo studio  
dei quali sono elettivamente domiciliati

attori

contro

  
 rappresentata e  
difesa per delega in atti dall'avv.  presso  
lo studio dei quali è elettivamente domiciliata

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] a ed [redacted], in qualità di coniugi costituenti fondo patrimoniale con atto pubblico 7.3.1996 registrato in [redacted] l'11.3.1996 avente ad oggetto l'immobile sito in [redacted] [redacted] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di [redacted] che aveva iscritto ipoteca giudiziale su detto immobile in virtù di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto nei confronti della società [redacted] nonché del [redacted] per la garanzia fideiussoria prestata, al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ed illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca per violazione del vincolo di inespropriabilità, previo accertamento della ricomprensione dell'immobile nel fondo patrimoniale.

Si costituiva in giudizio la [redacted] [redacted] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto e per svolgere in via riconvenzionale domanda diretta a fare dichiarare la inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito dagli attori.

Interveniva in giudizio la [redacted] [redacted] alla quale la convenuta aveva conferito il ramo d'azienda

bancaria per far proprie le argomentazioni e la domanda riconvenzionale già svolte.

Interveniva in giudizio altresì [REDACTED] [REDACTED] rappresentare la sua costituzione per fusione, intervenuta successivamente al conferimento d'azienda sopra indicato, tra alcune Banche, tra le quali la [REDACTED] [REDACTED], e richiedere la sua estromissione dal giudizio, in subordine per richiedere il rigetto di tutte le domande svolte dagli attori e l'accoglimento delle domande formulate dalla [REDACTED] intervenuta.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa senza alcuna attività istruttoria passava in decisione sulle conclusioni formulate come in epigrafe.

### Motivi della decisione

La domanda è infondata va rigettata.

L'ipoteca giudiziale iscritta in data 19.3.2002 dalla [REDACTED] [REDACTED] sulla immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] risulta legittimamente iscritta su detto immobile in virtù del decreto n. 8033 immediatamente esecutivo con il quale in solido era stato ingiunto il pagamento della somma di [REDACTED] euro alla società [REDACTED] ed all'attore in qualità di garante.

L'asserito vincolo di inespropriabilità di detto immobile, per la destinazione in via esclusiva al soddisfacimento dei bisogni della

famiglia [REDACTED] ai sensi dell'art. 170 c.c. attuata con la costituzione del fondo patrimoniale per atto 7.3.1996, non riverbera alcun profilo di illegittimità sulla costituzione dell'ipoteca giudiziale.

L'art. 170 c.c. prevede che non possa aver luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La norma citata fa riferimento all'azione di espropriazione immobiliare e non vieta la costituzione del diritto reale di garanzia a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie da azionarsi eventualmente allo scioglimento del fondo ai sensi dell'art. 171 c.c.

Il Tribunale non ravvisa pertanto i presupposti per ordinare la cancellazione dell'ipoteca di cui è causa.

Stessa sorte merita la domanda finalizzata al risarcimento dei danni formulata dagli attori da rigettarsi in quanto genericamente dedotta e non provata.

In ordine all'eccezione di parte convenuta secondo la quale la garanzia assunta dall'attore e la conseguente posizione debitoria avrebbero rilievo con riguardo all'interesse del fideiussore ai bisogni della famiglia va osservato che l'obbligazione fideiussoria contratta dal [REDACTED] era connessa e finalizzata, come riconosciuto dalla stessa Banca convenuta, alla concessione di affidamenti da parte dell'istituto di credito a favore della società

garantita [REDACTED] del quale l'attore rivestì la carica di Presidente fin dal 1997.

L'impegno fideiussorio dell'attore era pertanto pacificamente diretto all'ottenimento di finanziamenti occorrenti per l'ampliamento e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale svolta da [REDACTED].

La natura e la finalità oggettiva del credito della Banca convenuta, derivante da una fideiussione prestata dal [REDACTED] per debiti della società [REDACTED], e la qualità dei soggetti, inducono a ritenere lo stesso non collegato né riferito alle esigenze della famiglia del debitore.

Ciò si evince anche dal fatto che la prestazione di garanzia, non determinando ripercussioni favorevoli sul patrimonio del garante, bensì l'esposizione a rischio per il caso di insolvenza del debitore principale, è idonea a soddisfare un interesse tipicamente societario.

Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata.

La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:

rigetta

le domande

dichiara

compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 31 luglio 2005

Il Giudice

